



Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Padana Rottami Srl - Castelfranco Veneto, Via per San Floriano, 13 - Impianto di recupero rifiuti e autodemolizione - Rinnovo autorizzazione all'esercizio con modifiche - Dlgs 152/06 - Dlgs 209/03 - PTA - Lr 3/2000 - L 33/1985.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Padana Rottami Srl
Codice Fiscale e P.IVA	01348930262
n. REA	TV-154706
Sede Legale	Castelfranco Veneto, via per San Floriano n. 13
Sistema di controllo della qualità/Regolamenti:	Certificazione ai sensi Regolamento UE n. 333/2011 Certificazione ai sensi Regolamento UE n. 715/2013 Certificazione UNI - EN ISO 9001 Certificazione UNI - EN ISO 14001

Ubicazione Impianto

Comune	Castelfranco Veneto
Indirizzo	Via per San Floriano, n. 13
Dati Catastali	Foglio 50 Mappali 1031, 1032
Coordinate Geografiche	Google maps: 45° 40'55.2"N 11° 58'25.9"E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona produttiva D.1.1
Variante urbanistica	NO

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la



classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006" di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 988 del 09/08/2022 (Piano Regionale dei Rifiuti).

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/recupero metalli	R4
		RIDUZIONE VOLUMETRICA		R12
				R13 funzionale
		ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE		R12
				R13 funzionale
2	AUTODEMOLITORI			
3	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE E CERNITA	Selezione-cernita	R12
				R13
4	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore	R13
			Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	R12
				R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni singolo EER, sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	DESCRIZIONE	Selezione e cernita	Eliminazione frazioni estranee	Riduzione volumetrica	Selezione/ Recupero Metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R12 - R13	R13
10 02 02	Scorie non trattate		X			X	X
10 02 10	Scaglie di laminazione		X			X	X
10 09 03	Scorie di fusione		X			X	X
10 10 03	Scorie di fusione		X			X	X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e cernita	Eliminazione frazioni estranee	Riduzione volumetrica	Selezione/ Recupero Metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R12 - R13	R13
12 01 01	Limatura e trucioli <i>Prescrizione: recupero (R4) limitatamente ai cascami di lavorazione metallici utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del regolamento UE 333/2011</i>	X	X	X	X	X	X
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi <i>Prescrizione: recupero (R4) limitatamente a pezzi o spezzoni di materiali ferrosi, solido non polverulento utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del regolamento UE 333/2011</i>	X	X	X	X	X	X
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi <i>Prescrizione: recupero (R4) limitatamente ai cascami di lavorazione metallici utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del regolamento UE 333/2011 e</i>	X	X	X	X	X	X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e cernita	Eliminazione frazioni estranee	Riduzione volumetrica	Selezione/ Recupero Metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R12 - R13	R13
	715/2013						
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi <i>Prescrizione: recupero (R4) limitatamente a pezzi o spezzoni di materiali non ferrosi, solido non polverulento utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del Regolamento UE 333/2011 715/2013</i>	X	X	X	X	X	X
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizione: recupero (R4) limitatamente ai cascami di lavorazione metallici utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 L'omologa deve, tra le altre informazioni contenere le seguenti: • tipologia • provenienza • caratteristiche del rifiuto</i>	X	X	X	X	X	X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e cernita	Eliminazione frazioni estranee	Riduzione volumetrica	Selezione/ Recupero Metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R12 - R13	R13
15 01 04	Imballaggi metallici	X	X	X	X	X	X
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X	X
16 01 04*	Veicoli fuori uso	ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE					
16 01 06	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolosi	X	X	X	X	X	X
16 01 17	Metalli ferrosi	X	X	X	X	X	X
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti Prescrizione: recupero (R4) limitatamente ai cascami di lavorazione metallici utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013. L'omologa deve, tra le altre informazioni contenere le seguenti: • tipologia • provenienza • caratteristiche del rifiuto	X	X	X	X	X	X
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate,						X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e cernita	Eliminazione frazioni estranee	Riduzione volumetrica	Selezione/ Recupero Metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R12 - R13	R13
	diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 Prescrizione: <i>l'attività deve essere svolta in conformità alle prescrizioni tecniche relative allo stoccaggio indicate nel D.Lgs. 49/2014</i>						
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC Prescrizione: <i>l'attività deve essere svolta in conformità alle prescrizioni tecniche relative allo stoccaggio indicate nel D.Lgs. 49/2014</i>						X
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 Prescrizione: <i>l'attività deve essere svolta in conformità alle prescrizioni tecniche relative allo stoccaggio indicate nel D.Lgs. 49/2014</i>						X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e cernita	Eliminazione frazioni estranee	Riduzione volumetrica	Selezione/ Recupero Metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R12 - R13	R13
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 <i>Prescrizione: limitatamente alle apparecchiature costituite prevalentemente da parti metalliche con esclusione di quelle contenenti mercurio e/o pannelli espansi con CFC e/o cinescopi o tubi catodici o condensatori</i>	X	X	X	X	X	X
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 <i>Prescrizione: limitatamente ai rifiuti costituiti da rottami metallici</i>	X	X	X	X	X	X
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	X	X	X	X	X	X
17 04 02	Alluminio	X	X	X	X	X	X
17 04 03	Piombo	X	X	X		X	X
17 04 04	Zinco	X	X	X		X	X
17 04 05	Ferro e acciaio	X	X	X	X	X	X
17 04 06	Stagno	X	X	X		X	X
17 04 07	Metalli misti	X	X	X	X	X	X
17 04 11	Cavi, diversi da	X	X	X	X	X	X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e cernita	Eliminazione frazioni estranee	Riduzione volumetrica	Selezione/ Recupero Metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R12 - R13	R13
	quelli di cui alla voce 17 04 10						
17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X	X	X	X	X
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X	X	X	X
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	X	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
19 12 02	Metalli ferrosi	X	X	X	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06						X
19 12 12	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 <i>Prescrizione: recupero R4 limitatamente ai cascami di lavorazione metallici utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi dei Regolamenti</i>	X	X	X	X	X	X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e cernita	Eliminazione frazioni estranee	Riduzione volumetrica	Selezione/ Recupero Metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R12 - R13	R13
	UE 333/2011 e 715/2013						
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi Prescrizione: limitatamente al raggruppamento R2 di cui all'Allegato 1 del DM 25/09/2007 n. 185. Attività R4 di disassemblaggio manuale delle componenti pericolose: l'attività deve essere svolta in conformità alle prescrizioni tecniche relative allo stoccaggio indicate nel D. Lgs. 49/2014						X
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 Prescrizione: limitatamente alle apparecchiature costituite prevalentemente da parti metalliche con	X	X	X		X	X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e cernita	Eliminazione frazioni estranee	Riduzione volumetrica	Selezione/ Recupero Metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R12 - R13	R13
	<i>esclusione di quelle contenenti cinescopi o tubi catodici; l'attività deve essere svolta in conformità alle prescrizioni tecniche relative allo stoccaggio indicate nel D. Lgs. 49/2014</i>						
20 01 40	Metallo	X	X	X	X	X	X
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti <i>Prescrizione: recupero (R4) limitatamente alle frazioni metalliche utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.</i> <i>L'omologa deve, tra le altre informazioni contenere le seguenti:</i> • <i>tipologia</i> • <i>provenienza</i> • <i>caratteristiche del rifiuto</i>	X	X	X		X	X
20 03 07	Rifiuti ingombranti <i>Prescrizioni: recupero (R4) limitatamente ai rifiuti costituiti da parti</i>	X	X	X	X	X	X



EER	DESCRIZIONE	Selezione e cernita	Eliminazione frazioni estranee	Riduzione volumetrica	Selezione/Recupero Metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da produttori diversi	Messa in Riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R12 - R13	R13
	<i>metalliche utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del Regolamento UE 333/2011</i>						

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- a) quantitativo massimo trattabile giornalmente: 1.000 t;
- b) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: 5.000 t di cui:
 - b.1) 200 t di veicoli fuori uso in attesa di messa in sicurezza;
 - b.2) 30 t di RAEE pericolosi (EER: 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 13*, 20 01 35*);
 - b.3) 300 t di rifiuti non riconducibili ai codici EER previsti alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998 o agli EER di cui alle tipologie previste dal paragrafo 6.3 dell'allegato A alla DGRV n. 2721/2014;
 - b.4) 4.470 t di rifiuti riconducibili ai codici EER previsti alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998 o agli EER di cui alle tipologie previste dal paragrafo 6.3 dell'allegato A alla DGRV n. 2721/2014;
- c) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili e trattabili: 220.000 t.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:



- a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER proveniente dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
- b) operazioni di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
- c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - c.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
 - c.2) operazioni di eliminazione di frazioni estranee, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - c.3) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso avente medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - c.4) operazione di recupero R12 intese quali operazioni di selezione, cernita e lavorazione meccanica di spezzoni di cavo finalizzate alla separazione della guaina isolante del conduttore metallico e da destinare a successivi impianti di recupero terzi;
 - c.5) operazioni di recupero R12 di rifiuti non pericolosi da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) intese quali selezione, cernita e disassemblaggio finalizzate ad ottenere materiale omogeneo (metalli ferrosi e non ferrosi) da avviare a successivo recupero finale presso impianti terzi;
- d) operazioni di riduzione volumetrica tramite pressatura, cesoiatura e ossitaglio, dei rifiuti derivanti dalle succitate operazioni, al fine di ridurre la pezzatura e/o ottimizzarne il trasporto presso impianti terzi;
- e) operazione di recupero dei metalli (R4) costituita da fasi successive di eliminazione impurezze, selezione, cernita, eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti, verifica di conformità dei materiali;



- f) operazione di recupero di metalli e di composti metallici (R4) mediante selezione, cernita e lavorazione meccanica per asportazione del rivestimento in plastica dal cavo di rame/alluminio;
- g) attività di autodemolizione svolta in conformità al DLgs 209/2003.

4. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di settore, elencati ai punti successivi.

6. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO PER ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO

Il recupero R4 dei rifiuti metallici di ferro, acciaio e alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011, che si intende integralmente richiamato.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Definizioni

«**Rottami di ferro e acciaio**», i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;

«**Rottami di alluminio**», i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio;

«**Detentore**», la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;

«**Produttore**», il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**Importatore**», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**Personale qualificato**», personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;

«**Controllo visivo**», il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

«**Partita**», un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.



Criteri per i rottami di ferro e acciaio

I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 333/2011.

Criteri per i rottami di alluminio

I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011 ;
- i rottami di alluminio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;
- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 333/2011.

Dichiarazione di conformità

Il produttore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato III del Regolamento UE 333/2011.

Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.



La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Gestione della qualità

Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 (Criteri per i rottami di ferro e acciaio) e 4 (Criteri per i rottami di alluminio) del Regolamento UE 333/2011, rispettivamente.

Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011;
- monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011 (che comprenda anche campionamento e analisi);
- efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011, rispettivamente;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma dei precedenti quattro punti;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- formazione del personale.

Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011.

L'accertamento del sistema di gestione della qualità secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento UE 333/2011 è effettuato ogni tre anni.

ALLEGATO I al Regolamento UE 333/2011

Criteri per i rottami di ferro e acciaio



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero	
<p>1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.</p> <p>1.2. La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei:</p> <p>1) metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;</p> <p>2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;</p> <p>3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;</p> <p>4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.</p>	<p>Personale qualificato classifica ogni partita.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p> <p>A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti.</p> <p>Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <p>1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);</p> <p>2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo;</p> <p>3) la precisione del metodo di monitoraggio;</p> <p>e 4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei.</p> <p>Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l'audit.</p>
<p>1.3. I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi.</p>
<p>1.4. I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.</p>
<p>1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio .</p>	<p>Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita.</p> <p>Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.</p>



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004. La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.</p> <p>1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.</p> <p>Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.</p> <p>La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p>
2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile.</p> <p>2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.</p> <p>2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:</p> <p>a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e</p> <p>b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</p>	<p>I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.</p>
3. Processi e tecniche di trattamento	
<p>3.1. I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.</p> <p>3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i</p>	



Criteria	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie.</p> <p>3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:</p> <p>a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti;</p> <p>c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;</p> <p>d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e</p> <p>e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.</p>	

ALLEGATO II al Regolamento UE 333/2011**Criteria per i rottami di alluminio**

Criteria	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami	
<p>1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.</p> <p>1.2. La quantità totale di materiali estranei è $\leq 5\%$ in peso oppure la resa del metallo è $\geq 90\%$; Sono considerati materiali estranei: 1) metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio; 2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure 5) residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura,</p>	<p>Personale qualificato classifica ogni partita.</p> <p>Il produttore dei rottami di alluminio verifica la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p> <p>A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo.</p>



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.</p> <p>1.3. I rottami non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche</p> <p>1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.</p> <p>1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della</p>	<p>I campioni rappresentativi si ottengono in base alle procedure di campionamento di cui alla norma EN 13920.</p> <p>La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei.</p> <p>La resa del metallo è misurata secondo la procedura descritta di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none">1) determinazione della massa (m 1) dopo eliminazione e determinazione dell'umidità (in conformità del punto 7.1 della norma EN 13920-1:2002);2) eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma EN 13920- 1:2002);3) determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidificazione (m 2) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma EN 13920-1:2002;4) calcolo della resa del metallo $m [\%] = (m 2/m 1) \times 100$. <p>Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none">1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione di ogni trattamento successivo;3) la precisione del metodo di monitoraggio; e4) la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo. <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.</p> <p>Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.</p>



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (2).</p> <p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione (3) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (4). La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.</p> <p>1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.</p>	<p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.</p> <p>Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.</p> <p>La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.</p> <p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.</p>
2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili.</p> <p>2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.</p> <p>2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; e b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</p>	<p>I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.</p>
3. Processi e tecniche di trattamento	
<p>3.1. I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio.</p> <p>3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.</p>	



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:</p> <p>a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);</p> <p>b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti; c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili; d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente.</p>	

7. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO PER I ROTTAMI DI RAME

I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Il recupero R4 dei rifiuti di rame deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013 che si intende integralmente richiamato.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Definizioni

«**Rottami di rame**», i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame;

«**Detentore**», la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame;

«**Produttore**», il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**Importatore**», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**Personale qualificato**», personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame;

«**Controllo visivo**», il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega le



capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

«**Partita**», un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Criteri per i rottami di rame

I rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013 ;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 4 e 5 al Regolamento UE 715/2013.

Dichiarazione di conformità

Il produttore o l'importatore stila, per ciascuna partita di rottami di rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato II del Regolamento UE 715/2013.

Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami di rame. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Sistema di gestione

Il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del Regolamento UE 715/2013.

Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

- monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013 (che comprenda anche campionamento e analisi);



- efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma dei precedenti quattro punti;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione;
- formazione del personale.

Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, nell'allegato I del Regolamento UE 715/2013.

L'accertamento del sistema di gestione della qualità secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 715/2013 è effettuato ogni tre anni.

ALLEGATO I del Regolamento UE 715/2013

Criteri per i rottami di rame

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
Punto 1. Qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero	
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli.	Personale qualificato classifica ogni partita.
1.2. La quantità totale di materiali estranei è $\leq 2\%$ in peso. Sono considerati materiali estranei: – metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame, – materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro,	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami di rame per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo. La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<ul style="list-style-type: none">- materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche,- scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.	<p>risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (tramite una calamita o basandosi sulla densità), le particelle metalliche e gli oggetti in rame/leghe di rame dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei.</p> <p>Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati),- il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione del trattamento,- la precisione intrinseca del metodo di monitoraggio, nonché- la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit.
1.3. I rottami non contengono ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.
1.5. Non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicata la legislazione sulla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori adottata a norma del capo 3 del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio .	Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.
1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione e non superano i valori di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di rame.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di rame e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del



Criteria	Obblighi minimi di monitoraggio interno
	sistema di gestione.
1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
1.8. I rottami non contengono PVC sotto forma di rivestimenti, vernici o residui di materie plastiche.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti rame o leghe di rame recuperabili.</p> <p>2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto «processi e tecniche di trattamento».</p> <p>2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:</p> <ul style="list-style-type: none">– limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, e– fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.	I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
Punto 3. Processi e tecniche di trattamento	
<p>3.1. I rottami di rame sono stati separati alla fonte o durante la raccolta oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di rame dagli elementi non metallici e non di rame. I rottami di rame ottenuti dalle suddette operazioni devono essere tenuti divisi da altri rifiuti.</p> <p>3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.</p> <p>3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">– il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del	



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>Consiglio,</p> <ul style="list-style-type: none">– i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti,– i cavi sono stati trinciati o strappati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili,– i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti,– le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati al punto 1 sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.	

8. I materiali ottenuti dalla lavorazione presso l'impianto che non rispettino i requisiti di cui al punto 6 o al punto 7 devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

9. L'attività di autodemolizione è autorizzata in conformità al D. Lgs n. 209 del 24 giugno 2023, che si intende integralmente richiamato; la gestione dei veicoli fuori uso presso l'impianto deve essere condotta secondo le pertinenti prescrizioni tecniche dell'Allegato I al sopracitato D. Lgs. 209/2003, nonché secondo la documentazione progettuale fornita dalla Ditta e agli atti della Provincia.

Altre Prescrizioni

10. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;
- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da



esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;

- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni;

11. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;

b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;

c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;



d) per i codici appartenenti al capitolo 1912XX in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:

- descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore;
- descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto;

e) sui rifiuti in ingresso su cui è stata eseguita dal produttore l'operazione R12 di miscelazione, tale informazione deve essere riportata sull'omologa, come anche previsto al punto precedente, e i rifiuti devono essere sottoposti presso l'impianto esclusivamente al recupero effettivo con produzione di materiali EoW, se autorizzati.

12. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tale operazione è consentita solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero;

13. Ogni lotto omogeneo di rifiuti risultante dalle operazioni di accorpamento R12 deve essere realizzato adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione dei rifiuti accorpati, avviati a successivo recupero finale; nel caso di lotti ottenuti dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singolo lotto in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnato da analisi o da adeguata indagine riportata su scheda di omologa attestante la non pericolosità del lotto;

14. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

15. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:



- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
- stoccaggio rifiuti in ingresso;
 - stoccaggio rifiuti prodotti;
 - selezione cernita, accorpamento;
 - stoccaggio materiale che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006: End of Waste;
 - rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
- b) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati con i rispettivi codici EER mediante apposita cartellonistica riportante il codice corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;
- c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto indicato nella planimetria "B - Layout gen e rifiuti - ottobre 2023" del 07/11/2023 trasmessa con nota assunta al prot. n. 66320 e nel documento tecnico trasmesso con nota assunta al prot. n. 59583 del 09/10/2023, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- d) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali;
- e) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo;
- f) l'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della Commissione VIA del 26/04/2011;



- g) l'altezza dei cumuli di rottami non deve eccedere i 10 (dieci) metri e gli stessi devono essere gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore;
- h) deve essere eseguita quotidianamente la pulizia delle aree pavimentate di deposito e lavorazione dei rifiuti e viabilità;
- i) le aree di servizio e transito dei mezzi devono essere costantemente mantenute libere, deve essere garantita in qualsiasi momento la possibilità di ispezione di tutti i contenitori depositati nell'impianto;
- j) per tutti i macchinari deve essere garantita la pulizia e manutenzione periodica;
- k) la messa in riserva di rifiuti eventualmente pulverulenti e/o umidi deve avvenire esclusivamente in contenitori e il travaso può essere effettuato esclusivamente da contenitore a contenitore, evitando dispersioni di polveri e liquidi;
- l) la Ditta deve gestire l'impianto secondo le modalità operative dettate dall'Allegato II al D.Lgs. n. 188/2008 e ss.mm.ii., relativamente alle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle batterie e degli accumulatori;
- m) la Ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e dall'Allegato XIX al medesimo decreto;
- n) la Ditta è tenuta ad effettuare i servizi previsti dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006;
- o) i rifiuti prodotti devono essere stoccati nel rispetto delle relative norme tecniche, anche in relazione al dimensionamento dei bacini di contenimento;
- p) la gestione dei rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono deve avvenire in modo tale da evitarne la dispersione nell'atmosfera e comunque conformemente alle disposizioni della L. 549/93 e relativi regolamenti applicativi;
- q) i serbatoi di gas compresso, installati sugli autoveicoli, devono essere sottoposti alle operazioni di bonifica mediante spiazzamento positivo del gas; la Ditta deve, inoltre, provvedere alla manutenzione periodica del sistema a torcia dedicato alla combustione di detti gas conformemente alle modalità indicate dal costruttore ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte V;
- r) i rifiuti che possono dare reazione esotermica a contatto con acqua devono essere stoccati al coperto o in cassoni chiusi;
- s) la Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di idonei materiali atti



all'assorbimento e neutralizzazione di fluidi e liquidi come previsto dalla normativa vigente;

t) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del D.lgs. 152/2006.

16. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

17. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

18. La Ditta ha l'obbligo di valutare, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nei tempi e con gli intervalli previsti, tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e di adottare le necessarie misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

19. Per l'individuazione dei punti di emissione si veda la planimetria dello stabilimento "Lay-out Generale e Rifiuti" in scala 1:100, datata Settembre 2023, allegata alla nota trasmessa il 07/11/2023, assunta al prot. n. 66320.

Operazioni di ossitaglio dei rifiuti metallici

20. La Ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:

Punto di emissione n. 1	Parametro:	Valore limite di emissione:
	polveri	10 mg/m ³
	metalli nelle polveri "Al, Cu, Sn" Alluminio e i suoi composti, espressi come Al; Stagno e i suoi composti, espressi come Sn;	2 mg/m ³
	Rame e i suoi composti, espressi come Cu;	0,5 mg/m ³
	ossidi di azoto Nox, espressi come biossido di azoto NO2	500 mg/m ³



Misure analitiche di autocontrollo

21. La Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo per il punto di emissione n.1.
22. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
23. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3kPa);
24. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate al capitolo 5 del documento dal titolo "*Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera*", reperibile sul sito internet della Provincia;
25. Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e alla quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

26. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.
27. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione e devono essere documentate mediante la registrazione degli interventi effettuati.
28. Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.
29. Qualunque interruzione del funzionamento degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata nell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la



rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

30. Il punto di emissione numero 1 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munito di controflangia. E' richiesta la presenza di due tronchetti di prelievo posti sulla stessa sezione a 90° l'uno con l'altro.

Il posizionamento delle prese, le caratteristiche delle piattaforme di lavoro e delle scale fisse, dovranno essere conformi a quanto indicato nel documento "Linee guida - Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera"- anno 2018, pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso - www.provincia.treviso.it - Ambiente - Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed Autorizzazioni Integrate Ambientali - Pubblicazioni.

31. Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Metodi analitici di riferimento

32. Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura della velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;

33. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri;

34. Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli nelle polveri, in particolare, Alluminio, Rame, Stagno;

35. Metodo di cui alla norma UNI EN 14792 per la determinazione degli ossidi di azoto.

SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

36. Per l'individuazione del punto di scarico si fa riferimento alla Tav "Tavola acque con rete scarichi acque reflue domestiche, meteoriche e di dilavamento; impianti di trattamento e scarico" di dicembre 2023, scala 1:100, allegata alla nota trasmessa il 27/12/2023, assunta al prot. n. 76035.

37. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle due linee di trattamento



dell'impianto di depurazione, una per il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e l'altra per il trattamento di quelle successive, a servizio dell'area scoperta adibita alla gestione dei rifiuti e a viabilità interna con recapito nel fossato "Scarico Quadri (Ramo 1)" per le acque di prima pioggia e sul suolo tramite trincea drenante e condotte forate per le acque eccedenti, devono essere gestiti alle seguenti condizioni:

a) lo scarico delle acque meteoriche sul fossato "Scarico Quadri (Ramo 1)" deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella A, del D.M. 30/07/1999. In particolare per il parametro "Piombo" i limiti da rispettare sono quelli indicati nella sezione 4;

b) lo scarico delle acque meteoriche sul suolo mediante trincea drenante e condotte forate deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare gli "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere assenti, cioè in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche sotto riportate;

c) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

d) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:

d.1) semestrale sul refluo in uscita dalla linea di trattamento delle acque meteoriche confluyente nello "Scarico Quadri (Ramo 1)", per almeno i seguenti parametri: pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Ferro, Piombo, Rame, Zinco e Idrocarburi Totali;

d.2) annuale sul refluo in uscita dalla linea di trattamento delle acque meteoriche confluyente sul suolo, per almeno i seguenti parametri: pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Ferro, Piombo, Rame, Zinco, "idrocarburi totali" e "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti".

Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta su entrambi gli scarichi.

Gli "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere intesi come l'insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione, possono essere rilevati mediante GC-FID su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C20) e il n-tetracontano (C40).

Per la determinazione dei parametri "idrocarburi totali" e "oli minerali persistenti e



idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere impiegate le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015.

I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di controllo.

38. Gli scarichi devono essere accessibili all'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e, comunque, idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

39. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione delle due linee di trattamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'area scoperta adibita alla gestione dei rifiuti e a viabilità interna, vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e dei serbatoi devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a impedire spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

40. È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento dell'area scoperta adibita alla gestione dei rifiuti e a viabilità interna, nonché nell'impianto di depurazione a servizio della stessa, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

41. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione o degli scarichi, deve essere comunicata a questa Amministrazione.

42. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

43. La Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli sullo stato di conservazione della superficie pavimentata, delle strutture di stoccaggio dei rifiuti e materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, delle vasche, delle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente;

44. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di depurazione a servizio dell'area dedicata alla



gestione dei rifiuti e a viabilità interna, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

Per i rifiuti urbani, secondo la definizione dell'art. 183 lettera b-ter) D.Lgs 152/06, riportati nell'allegato L-qater, provenienti dalle attività elencate nell'allegato L-quinques, la Ditta deve rilasciare attestato dell'avvenuta attività di recupero, secondo quanto disposto dall'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs 152/06.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Layout gen e rifiuti - Ottobre 2023	07/11/2023	66320/2023
2	Tavola acque	Dicembre 2023	76035/2023